



Carcare, lì 16/01/2025

Circolare n. 64

Oggetto: Spese di trasferta 2025

La legge di Bilancio 2025 (Legge n.207/2024) all'articolo 1, commi da 81 a 83, introduce nuove stringenti disposizioni relativamente ai rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, compresi taxi e Ncc, sostenute in occasione di trasferte o missioni; la stessa richiede, infatti, che il pagamento di tali importi avvenga mediante metodi tracciabili per poter fruire della relativa deducibilità ai fini Ires/Irpef e dell'Irap, nonché evitare l'imponibilità in capo a dipendenti e co.co.co.

La ratio di tale novità risiede nell'intento di introdurre uno stimolo in capo ai fruitori dei servizi affinché tali spese risultino tracciate e quindi portino i soggetti fornitori degli stessi (si vedano, ad esempio, alberghi, ristoranti, taxi e noleggi con conducente) a dichiarare i relativi ricavi. Oggi, a seguito dell'entrata in vigore della legge di Bilancio 2025, imprese, lavoratori autonomi e dipendenti acquirenti dei servizi sono obbligati, al fine di dedurre i costi ed evitare la tassazione delle somme rimborsate ai dipendenti e co.co.co., ad effettuare pagamenti tracciabili.

Lavoro dipendente

In relazione ai lavoratori dipendenti (ed assimilati), viene modificata la disciplina fiscale in materia di rimborsi per le trasferte, prevista dall'articolo 51, comma 5, del Tuir.

In particolare, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito in capo al percipiente solo se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.

Sono sistemi di pagamento tracciabili quelli che garantiscono la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte del Fisco (Ris. AE 108/E/2014). Oltre a carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari, rientrano in tale fattispecie le App di pagamento via smartphone che, tramite l'inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permettono all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC (Risp. AE 230/E/2020).

Si ritiene che:

- Tali novità andranno ad impattare solamente sui rimborsi spese a piè di lista e non anche sul riconoscimento di eventuali indennità forfetarie;
- L'elencazione delle spese sopra riportata sia esaustiva. Ne discende che eventuali, ulteriori, tipologie di spese sostenute dai lavoratori dipendenti e pagate in contanti, continuino a non concorrere alla formazione del reddito dello stesso. Si pensi ad esempio al rimborso:
 - a) delle spese per trasporto pubblico di linea;
 - b) delle altre spese (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio, ad esempio, la lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance, etc. – vedi Circolare del 23/12/1997 n. 326 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III), anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di euro 15,49, elevate a euro 25,82 per le trasferte all'estero.



Relativamente al rimborso delle spese di parcheggio, l'Agenzia delle Entrate con consulenza giuridica n. 5 del 31.01.2019, ha specificato che, configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio, lo stesso:

- 1) è assoggettabile interamente a tassazione se il datore di lavoro ha adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto;
- 2) rientra tra le "altre spese" (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all'estero) nei casi di rimborso analitico.

Dal punto di vista operativo, lo studio, pur non avendo necessità di avere tutte le pezze giustificative del caso (le quali dovranno essere conservate dal cliente presso la propria sede ed esibite, ove necessario, agli organi ispettivi), avrà necessità di puntuale specificazione di quali importi dovranno essere considerati e/o esclusi dalla concorrenza al reddito del percipiente. Si evidenzia che in capo allo stesso soggetto e per lo stesso mese si potrebbe evidenziare la casistica per la quale alcuni rimborsi potranno essere esclusi dalla concorrenza mentre altri verranno computati.

Visti i primi quesiti giunti, tale novità non impatta sul diritto in capo al personale inviato in trasferta o missione di poter richiedere il rimborso delle spese. Tale rimborso sarà dovuto, cambierà solo l'imponibilità o meno degli importi riconosciuti allo stesso.

Si richiede la massima attenzione nel comunicare quanto sopra. In carenza di informazioni puntuali, non sarà possibile provvedere all'inserimento dei rimborsi spese nel cedolino, rimandando tale operazione ad un momento successivo.

Lavoro autonomo

La legge di Bilancio interviene anche sull'articolo 54 del Tuir relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, mediante l'inserimento del nuovo comma 6-ter. Tale disposizione prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi non di linea (taxi e NCC), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.

Reddito di impresa

Sulla stessa scia di quanto sopra evidenziato, viene modificato anche l'articolo 95 del Tuir in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, mediante l'inserimento del nuovo comma 3-bis: le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC), nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.

Si resta, ovviamente, in attesa dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.